

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. (di seguito **"Piaggio"** o anche la **"Società"**), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 D. Lgs. 58/98 (**"TUF"**) e relative disposizioni di attuazione.

Vi rammentiamo che in data 7 maggio 2007 l'Assemblea ordinaria della Società ha autorizzato, sempre ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, gli atti di acquisto e disposizione di azioni ordinarie Piaggio finalizzati a consentire l'attuazione del Piano di assegnazione di opzioni su azioni proprie riservato al *top management* del Gruppo Piaggio (il **"Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009"**), nei termini, modalità e condizioni di cui alla delibera di approvazione del medesimo Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009 assunta dall'Assemblea ordinaria in pari data,

La presente proposta di autorizzazione al compimento di operazione sulle azioni proprie non incide sull'autorizzazione già concessa dall'Assemblea ordinaria della Società del 7 maggio 2007 ai fini del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009 che, pertanto, rimane efficace in ogni sua parte.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: (i) procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni, ovvero (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con *warrant*.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, anche a seguito degli acquisti effettuati sulla base dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria della Società del 7 Maggio 2007 per l'attuazione del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, c.c.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Piaggio ammonta a Euro 205.941.272,16 i.v. ed è suddiviso in n. 396.040.908 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 7.340.000 azione proprie destinate al servizio del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009, mentre le società controllate da Piaggio non detengono azioni della Società.

Resta inteso che, in qualunque momento, il numero massimo di azioni proprie possedute da Piaggio non dovrà mai superare il limite del 10% del capitale sociale della stessa, come sopra precisato al punto 2.

L'acquisto di azioni proprie avverrà entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

In occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione della azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa antecedenti

ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Piaggio il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 11971/99 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 TUF:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita;
- (iii) mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle eventuali azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo altresì al Presidente e Amministratore Delegato il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore del mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; e (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, nonché gli atti di disposizione di azioni proprie destinate al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con warrant potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislative e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, anche prima di aver esaurito gli acquisti.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, (i) ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni ovvero (ii) ai fini dell'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetto coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o warrant ovvero e quindi:*

- 1) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Piaggio di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società (anche a seguito degli acquisti effettuati sulla base dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria della Società del 7 maggio 2007 per l'attuazione del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009) non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa antecedenti ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisto vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Piaggio il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà comunque superare, come sopra precisato, la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;*

- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, e quindi per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, sui mercati regolamentati, ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e Amministratore Delegato, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, della azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì al Presidente e Amministratore Delegato il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; e (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, nonché gli atti di disposizione di azioni proprie destinate al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e/o con warrant, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.*

(B) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione della azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."*

7 maggio 2008

Il Presidente e Amministratore Delegato

(Roberto Colaninno)

